



COMUNE DI CASTELGERUNDO PROVINCIA DI LODI

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 12 del 26/01/2021

Oggetto : **DISPOSIZIONI TRANSITORIE VALIDE DAL 01.01.2021 FINO ALL'ISTITUZIONE MEDIANTE REGOLAMENTO ED ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 816 DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTISEI** del mese di **GENNAIO** alle ore **19:00**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Sindaco Daniele Saltarelli** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale **il Segretario Comunale dott. Gianluca Delfrate**.

Intervengono i Signori

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
SALTARELLI DANIELE	SINDACO	X
LAUCELLO DAVIDE	VICESINDACO	X
GOZZINI GIUSEPPE	ASSESSORE	X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE VALIDE DAL 01.01.2021 FINO ALL'ISTITUZIONE MEDIANTE REGOLAMENTO ED ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 816 DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1 comma 816 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 160, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata Legge 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) né nel D.L. 183/2020 c.d. "mille proroghe";
- la legge n. 176 del 18.12.2020 che ha convertito con modifiche il D.L. 137 del 28.10.2020 "Decreto ristori" ha introdotto l'esonero dal pagamento del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati dal 01 gennaio al 31 marzo 2021;

Rilevato quindi che, per quanto riguarda il Comune di Castelgerundo il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data del Canone Unico

patrimoniale e del Canone dei mercati, di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2021-2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Ritenuto per quanto sopra esposto, indispensabile e necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento dal 1° gennaio 2021, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate soppresse;

Richiamato l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante"*;

Tenuto conto altresì, che:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dall'Ufficio di Polizia Locale in forma associata fino al 2024;
- la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestita direttamente dall'ufficio tributi comunale, affidando alla ditta GST srl, ora SANMARCO S.p.A., il servizio di supporto all'accertamento e riscossione, compresa la materiale affissione di manifesti per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- i vigenti Regolamenti comunali per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e dell'Imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

Acquisiti:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge 07.12.2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge 07.12.2012 n. 213;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente riportata;
2. Di dare atto che la Giunta Comunale si impegna a proporre al Consiglio Comunale l'istituzione del canone in oggetto ed a disciplinare le relative tariffe entro il termine stabilito dalle norme nazionali per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
3. Di dare atto che il regime autorizzatorio vigente per i tributi ed i canoni soppressi dall'1.1.2021 è confermato ai sensi dei rispettivi regolamenti;
4. Di disporre che per i servizi comunali di pubblicità (ICP) e pubbliche affissioni (DPA) oltre al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), si procederà a concedere le rispettive autorizzazioni applicando temporaneamente, ove dovuto, le tariffe finora in vigore per i tributi soppressi;
5. Di stabilire che, una volta definite le tariffe dei nuovi canoni, ai richiedenti non sarà richiesto di corrispondere somme maggiori rispetto alle attuali tariffe dei tributi e canoni soppressi per il periodo intercorrente tra il 01 gennaio 2021 e l'esecutività dell'atto di istituzione del nuovo canone;
6. Di stabilire con riferimento allo stesso periodo indicato al punto 5, che non si applicheranno sanzioni o interessi per ritardato pagamento parziale o totale

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Daniele Saltarelli
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Comunale
dott. Gianluca Delfrate
Atto sottoscritto digitalmente
